

R.G. 7/2022

a.c. VERZILLI IVAN



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il giudice designato Dott.ssa Francesca Sirianni,

visto il ricorso depositato in data 20.5.2024 con il quale Verzilli Ivan ha chiesto la modifica dell'accordo di composizione della crisi, come omologato e in esecuzione, ai sensi dell'art. 13, c. 4-*ter*, L. 3/2012, adducendone l'impossibilità sopravvenuta di esecuzione per causa a sé non imputabile;

vista la documentazione reddituale e la relazione integrativa redatta dal gestore della crisi, dott. Marco Bovara, depositate in data 13.6.2024;

ritenuto che alla luce dei medesimi la proposta soddisfa i requisiti indicati dall'art. 13, c. 4-*ter* (essendo l'impossibilità sopravvenuta stata giustificata con la diminuzione del flusso reddituale del Verzilli a causa del conflitto in territorio libico che ha limitato le trasferte lavorative e dell'aggravamento delle condizioni di salute della compagna del medesimo, documentate in atti), e dall'art. 9, c. 3 *bis*, della legge 3/2012;

rilevato, quindi, che la proposta di modifica contiene esclusivamente un allungamento (da 60 a 62 mesi) dei termini di adempimento del piano e un maggior introito (€ 360,00) per i creditori, lasciando invariate tutte le altre condizioni di cui all'accordo omologato;

ritenuto, pertanto, che la proposta come modificata soddisfa i requisiti previsti dai citati articoli e che è corredata dei documenti richiesti dalla legge per cui è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012 (l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 della sezione I della l. 3/2012 è infatti prevista dall'art. 13, c. 4-*ter*);

P.Q.M.

fissa l'udienza del **19.9.2024 ore 10:00** per la convocazione delle parti;

DISPONE

la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata **entro il 16.7.2024**, a cura del professionista incaricato il quale curerà gli ulteriori adempimenti di legge;

che della proposta e del decreto venga data pubblicità – a cura del professionista – mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili.

INVITA

i **creditori** a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione; **in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;**

AVVERTE

che, a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

ORDINA

la trascrizione, a cura dell'Organismo di Composizione della crisi, del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente ricompresi nel piano presso gli uffici competenti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al professionista incaricato e alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari.

Ascoli Piceno, 8.7.2024

Il Giudice Designato

Dott.ssa Francesca Sirianni